



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.05.2020  
C(2020) 3448 final

***SENSITIVE\*: COMP Operations***

**Oggetto: aiuti di Stato/Italia (Campania)  
SA.56584 (2020/N)  
"Programma di ricerca per la biosicurezza delle aziende bufaline.  
Azione 3: Sostegno ad investimenti materiali previsti da piani di  
biosicurezza aziendale tesi al contenimento del rischio di infezione  
brucellare"**

Signor Ministro,

la Commissione europea (in appresso, la "Commissione") desidera comunicare all'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane sul regime di aiuti di Stato in oggetto, ha deciso di non sollevare obiezioni in merito al suddetto regime in quanto esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso, il "TFUE").

La Commissione ha basato la sua decisione sulle considerazioni di seguito esposte.

#### **1. PROCEDURA**

- (1) Con lettera del 3 marzo 2020, protocollata dalla Commissione il giorno stesso, l'Italia ha notificato il regime di aiuti sopra citato, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (2) Con lettera del 24 marzo 2020, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che sono state fornite con lettera ricevuta e protocollata dalla Commissione il 17 aprile 2020.

S. E. On. Luigi DI MAIO  
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
P.le della Farnesina 1  
00194 Roma  
Italia

(\* ) Handling instructions for SENSITIVE information are given at <https://europa.eu/ldb43PX>

## **2. DESCRIZIONE**

### **2.1. Titolo**

- (3) Programma di ricerca per la biosicurezza delle aziende bufaline. Azione 3: Sostegno ad investimenti materiali previsti da piani di biosicurezza aziendale tesi al contenimento del rischio di infezione brucellare.

### **2.2. Obiettivo**

- (4) Il regime, rientrando nel quadro del ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da epizootie, intende studiare, produrre, applicare e controllare specifici piani di biosicurezza per gli allevamenti bufalini, al fine di rendere più efficace la loro azione di prevenzione e controllo delle malattie infettive, in particolare la brucellosi.

### **2.3. Base giuridica**

- (5) Decreto Commissariale n. 1 del 14 gennaio 2015.
- (6) Bozza di Decreto Commissariale relativo al "Programma di ricerca per la biosicurezza delle aziende bufaline. Azione 3: Sostegno ad investimenti materiali previsti da piani di biosicurezza aziendale tesi al contenimento del rischio di infezione brucellare".

### **2.4. Durata**

- (7) Dalla data di notifica della decisione della Commissione fino al 31 dicembre 2024.

### **2.5. Dotazione finanziaria**

- (8) La dotazione globale ammonta a 8 800 000 EUR. L'ente pubblico che concede gli aiuti è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM).

### **2.6. Beneficiari**

- (9) Beneficiari del regime sono gli imprenditori agricoli singoli o associati e i titolari di aziende zootecniche debitamente registrati della provincia di Caserta e zone limitrofe. Le grandi imprese non beneficeranno del regime in oggetto.
- (10) I beneficiari non sono imprese in difficoltà ai sensi del punto (35.15) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020<sup>1</sup> (in appresso, gli "orientamenti"). Gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno.

---

<sup>1</sup> GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, nella GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3 e nella GU C 403 del 9.11.2018, pag. 10, e dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

## 2.7. Descrizione del regime di aiuti

- (11) La salute degli animali rientra nella strategia dell'Unione europea. Le misure di profilassi diretta raggruppano tutti gli interventi di lotta miranti ad impedire l'introduzione del patogeno, eliminarlo dall'ambiente e prevenirne la circolazione. L'applicazione di un piano aziendale di biosicurezza, modulato sulla base delle caratteristiche dell'allevamento e della situazione epidemiologica rilevata, è pertanto un elemento indispensabile per favorire l'eradicazione della brucellosi, in accordo con il responsabile dell'allevamento ed il veterinario aziendale. L'applicazione di tali misure ha un impatto diretto sull'azienda che le adotta, ma costituisce anche un beneficio indiretto per le aziende che sono ubicate nelle sue immediate vicinanze.
- (12) Nella Regione Campania, nonostante siano stati abbattuti migliaia di capi affetti da brucellosi, la malattia ha ancora un tasso di prevalenza troppo elevato. Le ragioni che ancora impediscono la completa eradicazione della brucellosi sono varie, alcune di queste certamente legate alla particolare epidemiologia della malattia nella specie bufalina e alla elevata concentrazione di allevamenti in un territorio ristretto.
- (13) Scopo del programma di ricerca è individuare e implementare misure idonee alla prevenzione della diffusione delle malattie infettive, con particolare riferimento alla brucellosi e al miglioramento dello stato sanitario delle aziende bufaline, attraverso l'applicazione di sistemi di gestione in autocontrollo della biosicurezza, dell'igiene di allevamento e del benessere degli animali, di tutela e salvaguardia dell'ambiente, complementari alle attività di profilassi attuate dai servizi veterinari.
- (14) I piani di biosicurezza derivanti dal programma di ricerca intendono conseguire i seguenti obiettivi:
  - (a) aumentare e migliorare la conoscenza dei fattori di rischio legati alla diffusione della brucellosi;
  - (b) trasferire le conoscenze acquisite mediante la definizione di piani biosicurezza da applicare negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe;
  - (c) definire e validare protocolli di biotecnologie applicate alla riproduzione, atte a prevenire la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili;
  - (d) maturare opportunità di sviluppo aziendale collegate alla valorizzazione dei prodotti derivanti da una gestione dell'azienda coerente e compatibile con i principi di biosicurezza.
- (15) Il programma di ricerca prevede le seguenti azioni:
  - (a) Azione 1: indagini sul campo per l'individuazione dei fattori connessi alla diffusione dell'infezione brucellare nello specifico ambiente di intervento.
  - (b) Azione 2: studio e collaudo di piani aziendali per il miglioramento delle condizioni di biosicurezza.

- (c) Azione 3: sostegno ad investimenti materiali previsti da piani di biosicurezza aziendale tesi al contenimento del rischio di infezione brucellare.
  - (d) Azione 4: studio e validazione di protocolli di biotecnologie applicate alla riproduzione atti a limitare la trasmissione di malattie sessualmente trasmissibili.
  - (e) Azione 5: attività di trasferimento di conoscenze e di informazione tese a favorire e diffondere l'applicazione dei sistemi di biosicurezza.
- (16) Solo l'azione 3 del programma è oggetto del regime di aiuti.
- (17) L'applicazione di tali misure avrà un impatto diretto sull'azienda che le adotterà, ma apporterà anche un beneficio indiretto per le aziende che sono ubicate nelle sue immediate vicinanze.
- (18) L'azione 3 prevede l'erogazione di un aiuto finanziario per la realizzazione dei seguenti investimenti materiali:
- (a) realizzazione o adeguamento di recinzioni perimetrali atte anche ad evitare l'ingresso di cani o animali selvatici;
  - (b) realizzazione o adeguamento di strutture per la quarantena di capi di nuova introduzione o di reintroduzione in azienda, per la verifica sanitaria preventiva, prima del contatto con gli animali già presenti in azienda ovvero per l'isolamento di animali risultati infetti in attesa dell'invio al macello;
  - (c) realizzazione o adeguamento di un'area destinata all'infermeria;
  - (d) realizzazione o adeguamento di sale parto o box parto individuali, idonei alla completa ed efficace pulizia e disinfezione;
  - (e) realizzazione o adeguamento di vitellaie idonee al soddisfacimento delle esigenze di specie;
  - (f) realizzazione o adeguamento di aree di sosta destinate ai mezzi del personale aziendale, dei visitatori e dei fornitori;
  - (g) realizzazione o adeguamento di strutture per la disinfezione degli automezzi prima dell'accesso in azienda;
  - (h) realizzazione o adeguamento di apposite aree per il carico degli animali morti in azienda, ubicate in posizioni tali da evitare l'ingresso dei mezzi di trasporto specifici nelle zone di allevamento;
  - (i) realizzazione o adeguamento di strutture per lo stoccaggio degli alimenti destinati agli animali allevati, atti ad evitare la contaminazione degli alimenti stessi con microrganismi patogeni, anche a causa di vettori quali ad esempio ratti o uccelli selvatici;

- (j) realizzazione di spogliatoi per il personale per il cambio degli indumenti, al fine di consentire l'utilizzo di abiti di uso esclusivo all'interno dell'azienda.
- (19) Gli aiuti previsti dal regime in oggetto non figurano nel programma di sviluppo rurale della Regione Campania per il periodo 2014-2020.
- (20) Non possono beneficiare degli aiuti provenienti dal regime in oggetto i progetti che prevedono investimenti nel campo del risparmio energetico o delle energie rinnovabili.
- (21) Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette. Secondo le autorità italiane, altre tipologie di aiuto, quali prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli, sono meno appropriate nel caso di investimenti di portata finanziaria limitata come quelli previsti nell'ambito del regime in oggetto. Le autorità italiane ritengono che, per la natura degli interventi sovvenzionati e per l'entità economica degli stessi per singolo beneficiario, la sovvenzione diretta abbia effetti distorsivi pressoché nulli. Occorre inoltre tener conto del fatto che la misura si intende rivolta a tutti gli allevamenti, poiché è evidente che un'azione preventiva produce effetti se tutti la mettono in pratica (si pensi al distanziamento sociale per le persone), altrimenti vi è il rischio concreto che nuovi focolai vanifichino gli sforzi intrapresi. Per questo motivo, trattandosi di misure volontarie e in relazione al tipo di beneficiario (spesso piccoli allevamenti), una forma diversa dalla sovvenzione, scoraggiando l'adesione volontaria di molti, ridurrebbe il potenziale di successo della misura e comprometterebbe in tal modo l'efficacia del contenimento dell'infezione.
- (22) I costi ammissibili al finanziamento sono i seguenti:
- (a) costi per gli acquisti di macchine ed attrezzature nuove;
  - (b) costi per la costruzione o il miglioramento di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;
  - (c) costi generali collegati ai costi di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità;
  - (d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

I costi sostenuti sono destinati esclusivamente ad azioni specifiche di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di eventi probabili quali l'introduzione e la circolazione di agenti patogeni in allevamento, con particolare riferimento alla *Brucella spp.*

- (23) I costi non ammissibili sono i seguenti:
- (a) acquisto di diritti di produzione e di diritti all'aiuto;
  - (b) impianto di piante annuali;
  - (c) acquisto di animali;

- (d) investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'UE in vigore;
  - (e) costi connessi ad eventuali contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
  - (f) capitale circolante.
- (24) L'intensità massima dell'aiuto è pari all'80 % dei costi ammissibili.
- (25) Gli aiuti previsti dal regime in oggetto non potranno determinare un aumento della produzione al di là delle restrizioni o limitazioni imposte da un'organizzazione comune di mercato comprendente regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
- (26) L'autorità che concede l'aiuto calcolerà l'intensità massima e l'importo dell'aiuto per progetto al momento della concessione; i costi ammissibili saranno dimostrati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate s'intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- (27) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà sovvenzionata solo nei casi in cui non sia recuperabile.
- (28) Le autorità italiane hanno inoltre segnalato che il regime non potrà avere alcun impatto negativo sull'ambiente e che, al contrario, gli investimenti previsti sono conformi alle normative nazionali e dell'UE in materia di protezione dell'ambiente.
- (29) Gli aiuti concessi nell'ambito del regime in oggetto non potranno essere cumulati con finanziamenti europei o aiuti di Stato locali, regionali o nazionali, né con aiuti *de minimis*<sup>2</sup>.
- (30) Le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti avranno un effetto di incentivazione e che saranno ammissibili solo le azioni realizzate dopo la presentazione della domanda di aiuto all'autorità competente. Tale domanda dovrà essere inoltrata a quest'ultima prima di iniziare il progetto. Essa dovrà indicare come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'azienda, recare una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, e precisare l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili.
- (31) L'Italia ha comunicato alla Commissione che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, il regime di aiuti e la concessione di aiuti individuali di importo superiore a 60 000 EUR saranno pubblicati su un sito internet<sup>3</sup> e si è impegnata a fare in modo che le informazioni siano conservate per almeno dieci anni e siano accessibili al pubblico senza restrizioni.

---

<sup>2</sup> Il regolamento *de minimis* applicabile alla produzione agricola primaria è il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).<sup>3</sup>  
<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/brucellosi/brucellosi.html>

<sup>3</sup> <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/brucellosi/brucellosi.html>

### 3. VALUTAZIONE

#### 3.1. Sussistenza di un aiuto - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (32) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (33) La qualifica di una misura come aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione necessita pertanto il rispetto delle seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) essa deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) questo vantaggio deve essere selettivo e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (34) Il regime in oggetto è imputabile allo Stato ed è finanziato mediante risorse statali (cfr. *considerando 8*). Conferisce un vantaggio sotto forma di sovvenzioni dirette (cfr. *considerando 18 e 21*). È selettivo in quanto altre imprese che si trovano in una situazione de facto e de iure comparabile, alla luce dell'obiettivo perseguito, nel settore agricolo o in altri settori, non sono ammissibili all'aiuto e non beneficranno dello stesso vantaggio. Conferisce pertanto un vantaggio economico selettivo solo a talune aziende (cfr. *considerando 9*). Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un'impresa sia rafforzata rispetto a imprese concorrenti, grazie alla concessione di un vantaggio economico che non avrebbe altrimenti ottenuto nell'esercizio normale della sua attività, indica una possibile distorsione della concorrenza<sup>4</sup>.
- (35) In applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato sembrano incidere sugli scambi tra gli Stati membri se l'impresa è attiva su un mercato che è soggetto al commercio intra-UE<sup>5</sup>. I beneficiari degli aiuti operano sul mercato della produzione agricola primaria (cfr. *considerando 9*), in cui hanno luogo scambi intra-UE. Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello dell'UE ed è quindi sensibile a qualsiasi misura adottata a favore della produzione in uno o più Stati membri. Pertanto, il regime in oggetto è di natura tale da comportare una distorsione della concorrenza e da incidere sugli scambi fra Stati membri.
- (36) Alla luce di quanto precede, le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisce un aiuto di Stato ai sensi di detto articolo. L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno soltanto se può beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

---

<sup>4</sup> Cfr.: sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79, *Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1980:209.

<sup>5</sup> Cfr. in particolare: sentenza della Corte del 13 luglio 1988, causa C-102/87, *Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1988:391.

### **3.2. Legittimità degli aiuti - Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE**

- (37) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 3 marzo 2020 e non è ancora stato messo in atto. L'Italia ha pertanto rispettato il proprio obbligo in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

### **3.3. Compatibilità dell'aiuto**

#### *3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE*

- (38) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (39) Affinché tale deroga sia applicabile, l'aiuto deve essere conforme alle norme pertinenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

#### *3.3.2. Applicazione degli orientamenti*

- (40) Per quanto riguarda il regime di aiuti notificato, trova applicazione la parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.1 "Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria", degli orientamenti. Tale sezione stabilisce che la Commissione considera gli aiuti in questione compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE se essi rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti, la condizione generale per gli aiuti agli investimenti di cui al punto (134) degli orientamenti e le condizioni specifiche indicate in detta sezione.

##### *3.3.2.1. Principi di valutazione comuni*

###### *Contributo al conseguimento di un obiettivo comune*

- (41) Secondo il punto (43) degli orientamenti, gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali mirano ad assicurare una produzione alimentare redditizia e a promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile. L'obiettivo fissato dalle autorità italiane per il regime in oggetto, presentato nel considerando 4 della presente decisione, corrisponde agli obiettivi menzionati al punto (43) degli orientamenti.
- (42) Secondo il punto (47) degli orientamenti, per quanto riguarda le misure analoghe alle misure di sviluppo rurale finanziate esclusivamente tramite fondi nazionali, al fine di garantire la coerenza con le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri dovrebbero dimostrare l'adeguatezza e la coerenza tra l'aiuto di Stato in esame e i programmi di sviluppo rurale pertinenti. Poiché l'azione finanziata dal regime non figura nel programma di sviluppo rurale della Campania, è possibile ritenere che gli aiuti in esame non siano incompatibili con quest'ultimo (cfr. *considerando 19*).



- (43) Come indicato anche dalle autorità italiane (cfr. *considerando 28*), la Commissione rileva che, per sua natura, il regime non può avere un impatto negativo sull'ambiente ai sensi del punto (52) degli orientamenti.

*Necessità dell'intervento statale*

- (44) Conformemente al punto (55) degli orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti. Il regime proposto soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1.1.1.1. degli orientamenti (cfr. *considerando 63*). Gli aiuti sono quindi considerati necessari alla realizzazione degli obiettivi di interesse comune.

*Adeguatezza degli aiuti*

- (45) In virtù del punto (57) degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati nell'ambito del regime in oggetto costituiscano uno strumento d'intervento adeguato in quanto soddisfano le condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti (cfr. *considerando 63*).
- (46) In applicazione dei punti (59) e (62) degli orientamenti, la Commissione ritiene che, tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità italiane (cfr. *considerando 21*), altri strumenti di sostegno, come i prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli, non siano adeguati per gli aiuti previsti dal regime in oggetto.

*Effetto di incentivazione e necessità*

- (47) Il punto (70) degli orientamenti specifica che la Commissione ritiene gli aiuti privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se quest'ultimo inoltra la domanda di aiuto alle autorità nazionali dopo l'inizio dei lavori relativi al progetto o all'attività in questione. Le autorità italiane hanno confermato che le domande degli interessati dovranno essere presentate prima dell'inizio dei lavori e che, in applicazione del punto (71) degli orientamenti, esse conterranno come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa interessata, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili (cfr. *considerando 30*). Il regime di aiuti comporta quindi l'effetto di incentivazione richiesto.
- (48) Il punto (72) degli orientamenti non è di applicazione poiché le grandi imprese non sono beneficiarie del regime in oggetto (cfr. *considerando 9*).

*Proporzionalità dell'aiuto*

- (49) Il punto (81) degli orientamenti precisa che l'aiuto si considera proporzionato se l'importo concesso per beneficiario si limita allo stretto necessario per raggiungere l'obiettivo comune prefissato. Conformemente al punto (82) degli orientamenti, ai fini della proporzionalità l'importo degli aiuti non dovrebbe superare i costi ammissibili. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni di cui al seguente considerando 62, le intensità massime fissate per questo tipo di aiuto nella parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti sono state rispettate e, pertanto, gli aiuti previsti si possono considerare proporzionati.

- (50) Conformemente al punto (85) degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che l'intensità massima e l'importo dell'aiuto per progetto saranno calcolati dall'autorità che concederà l'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili saranno accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (cfr. *considerando 26*).
- (51) In linea con il punto (86) degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che l'IVA non recuperabile ai sensi della legislazione nazionale è ammissibile all'aiuto (cfr. *considerando 27*).
- (52) Le autorità italiane hanno indicato che l'aiuto in oggetto non potrà essere cumulato con altri dispositivi che beneficiano di finanziamenti europei o di aiuti di Stato locali, regionali o nazionali. Gli aiuti previsti dal regime non sono cumulabili con aiuti *de minimis* (cfr. *considerando 29*).

#### *Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi*

- (53) In base al punto (108) degli orientamenti, perché l'aiuto sia considerato compatibile con il mercato interno, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune. Conformemente al punto (113) degli orientamenti, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II degli orientamenti, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni di cui al seguente considerando 62, le intensità massime fissate per questo tipo di aiuto nella parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti sono state rispettate. Gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi sono pertanto limitati al minimo.

#### *Trasparenza*

- (54) I criteri di trasparenza di cui ai punti (128) e (131) degli orientamenti sono rispettati, come indicato al considerando 31.

#### 3.3.2.2. Valutazione specifica in funzione della categoria dell'aiuto

- (55) Per quanto riguarda il punto (134) degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti previsti dal regime in oggetto non potranno provocare un aumento della produzione al di là delle restrizioni o limitazioni imposte da un'organizzazione comune di mercato comprendente regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (cfr. *considerando 25*).
- (56) In merito alle condizioni specifiche fissate nella parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti per questo tipo di aiuti, il punto (136) degli orientamenti indica che detta sezione si applica agli aiuti per investimenti in attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria. Questo tipo d'investimento è l'obiettivo del regime notificato dall'Italia (cfr. *considerando 4 e 9*).

- (57) I punti da (137) a (142) degli orientamenti non sono applicabili al regime in oggetto (cfr. *considerando 20*).
- (58) Il punto (143) degli orientamenti menziona gli obiettivi che gli investimenti devono perseguire. Le autorità italiane hanno confermato che il regime in oggetto è inteso a perseguire l'obiettivo di cui al punto (143), lettera e), vale a dire prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati da epizootie, nella fattispecie la brucellosi (cfr. *considerando 13*).
- (59) Il punto (144) degli orientamenti indica i costi ammissibili per questo tipo di aiuti. I costi ammissibili nell'ambito del regime in oggetto sono compresi fra quelli indicati al punto (144), lettere da a) a d) e lettera g) (cfr. *considerando 22*).
- (60) Il regime in oggetto rispetta le esclusioni di cui al punto (145) degli orientamenti (cfr. *considerando 23*).
- (61) I punti da (146) a (151) degli orientamenti non sono applicabili al regime in oggetto.
- (62) Per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto, è rispettata la percentuale massima dell'80 % di cui al punto (155) degli orientamenti (cfr. *considerando 24*).
- (63) Alla luce delle suddette considerazioni, la Commissione constata che sono rispettati i criteri pertinenti della parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti.
- (64) La Commissione rileva inoltre che le autorità italiane si sono impegnate ad escludere dal regime le imprese in difficoltà ai sensi del punto (35.15) degli orientamenti e a non concedere aiuti ad imprese che abbiano beneficiato di un precedente aiuto illegale, dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (cfr. *considerando 10*).
- (65) Poiché la durata del regime va al di là della data di scadenza degli orientamenti, fissata dal punto (737) al 31 dicembre 2020, le autorità italiane si sono impegnate ad adeguare il regime in oggetto alla normativa sugli aiuti di Stato in vigore dopo tale data.
- (66) In virtù di tutte queste considerazioni, il regime di aiuti notificato risponde alle condizioni pertinenti degli orientamenti e può beneficiare della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

#### **4. CONCLUSIONE**

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuti di Stato notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della medesima. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione riterrà che le autorità italiane acconsentono alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

La richiesta dovrà essere inviata tramite posta elettronica all'indirizzo seguente:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Aiuti di Stato  
1049 Bruxelles  
[Stateaidgreffe@ec.europa.eu](mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER  
Vicepresidente esecutiva

**PER COPIA CONFORME**  
Per la Segretaria generale,

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
Direttore della cancelleria  
**COMMISSIONE EUROPEA**